

COMUNE DI AREZZO

SERVIZIO CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno ----- (.....) del mese di -----, in Arezzo, presso la sede del Comune di Arezzo, Piazza della Libertà n. 1

TRA

Il Comune di Arezzo - Partita IVA 0176820512, rappresentato da in qualità di Direttore (nel seguito indicato come Amministrazione) giusto Decreto del Sindaco n.del domiciliato per la funzione presso l'Amministrazione e competente alla stipula del presente contratto in virtù della determinazione dirigenziale n del

E

Il, nato ail e residente a - Via(C.F.) il quale interviene al presente atto in qualità di di.....con sede legale in, via PI, di seguito chiamato per brevità "affidatario",

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n.....del è stato stabilito di attivare una procedura comparativa aperta al mercato ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 da svolgersi in modalità telematica tramite la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana), e con l'applicazione dei principi previsti dall'art.

30 del D.Lgs.50/2016 di affidamento diretto ai sensi

-....., per un importo complessivo posto a base d'a-

sta pari a € €

- che con determinazione dirigenziale n. del è stata dichiara-

ta l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio di cui trattasi in favore di

I-.....con sede legale via -.....

PI.....

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Arezzo, come sopra rappresentato, affida il servizio di " Consulenza e brokeraggio assicurativo .

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'esecuzione dell servizio, oggetto del presente contratto, è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché nella lettera d'invito che, ancorché non materialmente allegata al presente contratto, si intende approvata dalle parti e rimane depositata agli atti d'ufficio.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio avrà durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto

ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile Unico del Procedimento per la Stazione Appaltante è

.....
ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il servizio oggetto del presente contratto non comporta alcun onere diretto né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o altro in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie con le quali saranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi. Tale remunerazione è pari alla percentuale del...% per quanto riguarda la polizza Rcauto e del ...% per tutte le altre polizze. Tali provvigioni saranno applicate anche ai contratti attualmente in corso.

ART. 6 – ADEGUAMENTO IN CORSO D'ESECUZIONE

L'affidatario dovrà garantire la prosecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni fino alla nuova aggiudicazione da parte del Comune di Arezzo, nelle more dell'esperimento delle relative procedure di gara (proroga tecnica ex art. 106, comma 11 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per un periodo massimo di 180 giorni dalla scadenza del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il Comune di Arezzo si riserva la facoltà, ove lo ritenga conveniente ed ove la normativa di riferimento lo consenta, di chiedere all'affidatario il rinnovo del contratto per una durata pari a quella iniziale del contratto, e per un importo pari a €....., con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E PENALI.

Il referente del servizio oggetto del presente contratto, indicato dall'affidatario è ilegli è il referente nei confronti della Stazione Appaltante ed ha il compito di assicurare il regolare svolgimento del servizio. Nel caso venga espletato il servizio in modo difforme alle disposizioni di cui

al presente contratto e relativi allegati, la Stazione Appaltante applicherà all'affidatario le penali indicate all'art. ---- del capitolato tecnico.

ART. 9 - RISOLUZIONE - RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento il contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, nonché di procedere all'esecuzione di ufficio del servizio a spese dell'affidatario. Il contratto può essere risolto ai sensi del combinato disposto dall'art 108 del Codice dei Contratti e dall'art. 1456 del Codice Civile, in particolare la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto nei casi espressamente indicati all'art. ---- della lettera d'invito .

Si applica infine la risoluzione del contratto per accertata inosservanza degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo", i quali, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune".

Il Comune di Arezzo si riserva il diritto di verificare in ogni momento la regolarità dello svolgimento del servizio da parte dell'affidatario. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà della Stazione Appaltante di affidare il servizio a terzi anche applicando le disposizioni di cui all'art. 10 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con imputazione all'affidatario inadempiente del maggior costo. Tali maggiori spese saranno prelevate dalla garanzia definitiva. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario

dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del presente contratto.

Il recesso (art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), fatto salvo quanto previsto dagli art. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., è ammesso in qualunque momento per la Stazione Appaltante e diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, fissando un pre-avviso non inferiore a 20 giorni.

ART. 10 - GARANZIE PRESTATE DALL'APPALTATORE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha provveduto alla costituzione di una garanzia, così come indicato dall'art. della lettera d'invito tramite

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.

E' vietato il subappalto anche parziale del servizio in oggetto . A pena di nullità , fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d), il contratto non può essere ceduto , non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto .

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della L. 136/10, l'affidatario ha comunicato che il numero del c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche acceso è:

-
- sul quale è delegato ad operare il signor, nato a il - C.F.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie verranno eseguite senza avvaler-

si di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il presente contratto si intende risolto. L'affidatario si impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione relativa al suddetto conto.

ART. 13 - GARANZIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

La società, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tratterà i dati personali degli interessati, ivi comprese le categorie particolari di dati di cui all'art. 9 e dati giudiziari, ex art. 10 del Regolamento UE 679/2016, conformemente ai principi espressi dal Regolamento UE 679/2016 ed in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Il trattamento dei dati da parte del Responsabile dovrà avvenire in modo lecito, corretto e trasparente, seguendo le istruzioni impartite dal Comune di Arezzo - Titolare del trattamento -, così da garantire la tutela dei diritti degli interessati.

Nell'espletamento delle attività di cui al presente contratto, il Responsabile si impegna alla riservatezza, operando con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

La società dovrà rispettare scrupolosamente le norme contenute nel Regolamento UE 679/2016 e nella normativa nazionale, ed in particolare:

- Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o il diritto nazionale; in tal caso, il Responsabile del tratta-

mento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

- Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- Adottare tutte le misure richieste, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;

- Assistere il Titolare con adeguate misure di sicurezza in relazione alla natura del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

- Assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione; in particolare, con riferimento agli articoli 33 e 34, il Responsabile dovrà segnalare al Titolare, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, non oltre 48 ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ogni violazione o sospetto di violazione dei dati personali che tratta per conto del Titolare, così come di qualunque evento lesivo dei dispositivi di security implementati. La segnalazione dovrà contenere una descrizione degli elementi di cui all'art. 33, par. 3, del Regolamento UE 679/2016 e dovrà essere effettuata all'indirizzo comune.arezzo@postacert.toscana.it

- Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE

679/2016 o da altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento UE 679/2016 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

- Tenere ed esibire, ove richiesto, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento, ex art. 30, co. 2, Regolamento UE 679/2016.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento di specifiche attività di trattamento svolte per conto del Titolare, potrà ricorrere ad un altro Responsabile, che assumerà il ruolo di Sub-Responsabile, previa comunicazione scritta al Titolare.

Il Responsabile conserverà comunque nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati, impegnandosi, per l'effetto, a tenere indenne il Titolare da eventuali danni e/o pretese avanzate nei confronti di quest'ultimo conseguenti alla violazione da parte del Sub-Responsabile della normativa attualmente vigente.

La società tratterà i dati per conto del Titolare per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità connesse al presente contratto e, comunque, non oltre la data di scadenza dell'affidamento.

Il Responsabile, alla scadenza del contratto o al verificarsi di qualunque causa interruttiva del rapporto contrattuale, dovrà restituire al Comune di Arezzo i dati di sua titolarità e provvedere alla cancellazione degli stessi dai propri archivi cartacei e informatici.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente o conseguente il presente contratto, il Foro competente è quello di Arezzo.

ART. 15 - REGISTRAZIONE

Le spese di stipula del presente contratto sono a totale carico dell'affidatario.

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso e su richiesta di una delle parti.

Le spese conseguenti alla registrazione saranno a totale carico della parte richiedente.

Il presente atto redatto su supporto informatico non modificabile viene sottoscritto dalle parti mediante apposizione di valida firma digitale alle ore..... e

si compone di n..... (.....) pagine dattiloscritte per intero e n. -..... (.....) righe nell'..... pagina, escluse le firme, fino a qui.

Per il Comune di Arezzo

Per la Società -.....